

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3879

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FASSINA, SCOTTO, FRATOIANNI, PAGLIA, AIRAUDO, CARLO GALLI,
GIANCARLO GIORDANO, SANNICANDRO, DURANTI, NICCHI, D'AT-
TORRE**

Modifica all'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali

Presentata il 7 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della Costituzione, il cuore dell'ordinamento costituzionale recita: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

È evidente, dunque, la profonda connessione che i Padri costituenti hanno voluto stabilire tra le modalità di esercizio della sovranità e i cittadini, sulla base delle cui scelte devono necessariamente muoversi coloro che ne rimangono, esclusivamente, i rappresentanti.

Una riflessione che si manifesta in modo ancora più rafforzato qualora il rapporto che lega le istituzioni agli elettori sia diretto, come nel caso dei sindaci dei comuni, per i quali l'articolo 46 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito «testo unico», ha disposto, appunto, l'elezione diretta a suffragio universale.

Appare altamente opinabile, dunque, l'attuale vigenza di disposizioni che ledono in modo profondo tale connessione tra cittadini e organo di governo comunale, attribuendo la scelta di scindere questo rapporto non agli elettori, al sindaco stesso o al normale funzionamento degli organismi democratici, ma a «dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provin-

cia » (articolo 141, comma 1, lettera *b*), numero 3), del testo unico).

Tale disposizione ha dimostrato tutta la sua portata nelle vicende che hanno coinvolto l'amministrazione di Roma nell'ottobre 2015, quando le dimissioni della maggioranza più uno dei consiglieri comunali hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale senza il voto del consiglio stesso. In tale caso, infatti, non è risultato lesa il rapporto tra il sindaco e il consiglio comunale, tra gli organi rappresentativi, dunque, della volontà popolare; ciò che è risultata compromessa è stata la capacità di gestire una situazione, indubbiamente complessa, da parte del partito di maggioranza di cui il sindaco stesso era esponente.

Qualora, infatti, a risultare lesa in modo irre recuperabile fosse stato il rapporto tra consiglio comunale e sindaco, è evidente come il luogo per rendere manifesta tale lesione e assumere le decisioni del caso sarebbe dovuto essere l'aula consiliare, attraverso la presentazione di una mozione

di sfiducia e del conseguente dibattito presso l'assemblea capitolina.

Lo strumento delle dimissioni dei consiglieri ha, invece, reso l'amministrazione della capitale d'Italia un palcoscenico in cui mettere in atto una resa dei conti tutta interna al partito di maggioranza, in totale spregio alle decisioni assunte dai cittadini e al funzionamento democratico.

Un evento che ha provocato un *vulnus* profondo tra elettori e istituzioni, ancora oggi difficile da risanare.

Per questo motivo appare necessaria l'abrogazione, prevista dall'articolo unico della presente proposta di legge, della citata norma del testo unico che prevede lo scioglimento del consiglio comunale tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, a causa delle « dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il numero 3) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.



17PDL0042540